COMUNE DI BARDONECCHIA

COMUNE DI BARDONECCHIA

Città metropolitana di Torino

Parere dell'Organo di revisione sulla

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.S.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO

2024 - 2026

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Piergiacomo Tibaldi

PT

Comune di Bardonecchia

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 3_2024 del 4 marzo 2024

Oggetto: Parere dell'O.d.R. sulla Nota di aggiornamento al D.U.P.S.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024 - 2026

ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la "NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2024-2026", adottata, contestualmente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026, con la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 20 febbraio 2024, per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale previsto per l'11 marzo 2024, e trasmessa a questo Organo di revisione con email del 1° marzo 2024, con richiesta di parere *ex* art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 20 febbraio 2024, relativa all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario per il Comune di Bardonecchia per gli anni 2024-2026;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17 novembre 2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione Semplificato per il Comune di Bardonecchia per gli anni 2024-2026 ed il verbale n. 19 del 15 novembre 2023 con il quale l'Organo di revisione ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.Lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il*

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

- il Decreto del 22 dicembre 2023 al comma 1 recita: *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024."*

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *"lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative".*

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:
   - al comma 5 *"Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *"Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno"*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che *"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".*

d) al punto 8.2) è prevista la Sezione strategica (SeS) che individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente con un arco temporale sia annuale che pluriennale, necessaria a supportare il processo di previsione per la predisposizione della coerente manovra di bilancio.

Considerato inoltre che:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2018, che apportando la modifica all'Allegato 4/1 *"Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio"*, ha sostituito il paragrafo 8.4 stabilendo la semplificazione del modello del DUP (di seguito DUPS) per i Comuni inferiori al 5.000 abitanti, lasciando comunque sostanzialmente invariate le finalità generali del documento e che testualmente recita:

  "Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

  Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

  Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).

  Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

  A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente illustrando principalmente:

  1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente;

  2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

  3) la gestione delle risorse umane;

  4) i vincoli di finanza pubblica.

  Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

  a) alle entrate, con particolare riferimento:

  - *ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;*
  - *al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;*
  - *all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;*

  b) alle spese con particolare riferimento:

- *alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;*
- *agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;*
- *ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;*

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di cassa;

d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;

f) agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; agli obiettivi del gruppo amministrazione pubblica;

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUPS, i seguenti documenti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

c) programma triennale di forniture e servizi, di cui all'art. 37 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

d) altri documenti di programmazione, come da normativa.

Infine, nel DUPS, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.

Nel DUPS deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione."

Richiamate dall'Organo di revisione le novità normative che impattano sul DUPS e sull'approvazione del Bilancio 2024-2026:

1) il nuovo principio 4/1, modificato dal DM 25/07/2023 ai sensi dell'art. 16, comma 9-ter del DL 115/2022 convertito dalla Legge 142/2022;
2) la successiva e coerente redazione del PIAO con riferimento alla spesa di personale.
3) la *realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento* PNRR.

Verificato da parte dell'Organo di revisione che nell'O.d.G. di convocazione del Consiglio comunale previsto per l'11 marzo 2024 l'approvazione della nota di aggiornamento del DUPS preceda quella di approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026.

Richiamata la gerarchia degli obbiettivi, ridefinita dal nuovo principio contabile 4/1 come segue:

1. SES del DUP: obbiettivi strategici (per MISSIONI/AREE strategiche)
2. SEO del DUP: obbiettivi generali di primo livello per PROGRAMMI
3. PEG: obbiettivi di cui al punto precedente per CENTRI DI RESPONSABILITA' in base *alla struttura dell'Ente*
4. PIAO: obiettivi operativi di dettaglio di cui al punto precedente

La spesa di personale nel PIAO

Come precisato dal nuovo principio 4/1 il DUP non deve più contenere il Piano triennale del fabbisogno di personale.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUPS, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Precisato che l'Organo di revisione, in merito al PIAO (che dovrà essere approvato entro il 15 aprile 2024) dovrà esprimersi con apposito parere esclusivamente sul Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Per gli enti Locali, l'art. 8, c. 2, D.M. 30 giugno 2022, n. 132 precisa che: *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto (NdR: cioè il 31 gennaio) è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci."* Ne deriva che il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 disposto dal decreto del Ministro dell'interno del 22 dicembre 2023.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Gli interventi ammessi al finanziamento PNRR sono riportati:

- nella Sezione strategica nelle pagine 19 e 20;
- nella Sezione Operativa nella pagina 67.

A pagina 19 sono riportati, tra le opere pubbliche in corso di realizzazione, anche gli interventi finanziati da PNRR.

Qui di seguito il riferimento alla sezione del sito internet dell'Ente, che riporta tutti i progetti e le loro fasi: https://www.comune.bardonecchia.to.it/attuazione-misure-pnrr/

Alle pagine 19 e 20 sono riportati gli interventi PNRR da realizzare:

- nel 2024 valore 474.837,00 Euro, di cui Euro 181.637,00 di PNRR digitale;
- nel 2025 valore 0,00 Euro;
- nel 2026 valore 0,00 Euro.

L'Organo di revisione invita l'Ente ad una costante verifica della programmazione dei tempi di realizzazione, ricordando come il riconoscimento della spesa da parte dell'UE sia legato prima di tutto alla realizzazione degli interventi dal punto di vista fisico.

VERIFICHE E RISCONTRI

Considerato che il DUPS aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1, e che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2024-2026;

b) la coerenza interna del DUPS con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 20 ottobre 2021 e, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**). In dettaglio, l'Organo di Revisione ha appurato, che il DUPS delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché analizza le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socioeconomica dell'Ente.

c) la mancata definizione del gruppo dell'amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati: ciò in conseguenza di quanto deliberato dall'Ente nel Consiglio Comunale n. 39 del 23 marzo 2021, in cui l'Ente si è avvalso della facoltà, concessa dall'art. 232, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di non tenere la contabilità economico patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato.

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

L'elenco annuale dei lavori pubblici deve prevedere opere che soddisfano le seguenti condizioni:

A. rispetto dei livelli minimi di progettazione di cui all'art. 37 comma 32 del codice;
B. previsione in bilancio della copertura finanziaria;
C. previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità;
D. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori purché sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'art. 37 comma 2 del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro[1].

Il Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 è stato adottato dall'organo esecutivo con deliberazione della Giunta comunale n. 179 del 19 dicembre 2023 e pubblicato per 60 giorni consecutivi.

La Nota di aggiornamento al DUPS contiene il programma 2024-2026 per la sua approvazione in Consiglio Comunale (D.Lgs. n. 118/2011 Allegato 4/11 paragrafo 8.4).

Il programma triennale espone interventi di investimento uguali o superiori a Euro 150.000,00, mentre nel DUPS vanno riportati anche gli interventi con valore inferiore.

---

[1] (fonte: "LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) – quaderni di ANCI, giugno 2023). *L'articolo 37 del codice non fa alcun riferimento alla documentazione tecnica necessaria per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori il cui importo è superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000). In considerazione del fatto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea suddetta, mentre al di sotto di essa è facoltativo (vedi All. I.7 art. 2 commi 5 e 6), si ritiene che per l'inserimento nel programma triennale dei lavori il cui importo è compreso in tale fascia, ove non sia redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sia sufficiente la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del RUP sulla base del quadro esigenziale o, in alternativa, sulla base della redazione del documento di indirizzo alla progettazione. L'art. 37 non prevede peraltro l'obbligo di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000, come invece era stabilito all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità di adozione e approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi restano le stesse finora seguite con il D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Allegato I.5 ricalca pressoché totalmente, fatti salvi i riferimenti agli articoli del nuovo codice, la disciplina di dettaglio riportata nel DM MIT 16/1/2018, n.14, come pure l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non reca modifiche sostanziali all'art. 21 comma 1 del D.Lgs.50/2016, salvo* ***(ora superato con l'approvazione del nuovo codice)*** *aggiunta del rispetto dei principi contabili* ***che devono essere ancora aggiornati. Al riguardo, per la fase successiva a quella di programmazione, si segnala la FAQ 53 di Arconet sul PFTE e l'approvazione del recente emendamento al DL 145/2023 (AS 912) che prevede che al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".***

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel Bilancio di previsione 2024-2026 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

Il Programma è stato oggetto di deliberazione comunale n. 179 del 19 dicembre 2023 e, a seguito delle modifiche ad esso apportale, e al fine della sua approvazione in Consiglio Comunale, si considera adottato in quanto contenuto nella Nota di aggiornamento al DUPS.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a Euro 140.000,00.

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel Programma (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR).

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Ai fini dell'approvazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari ,che avverrà con apposita deliberazione nel Consiglio Comunale dell'11 marzo 2024, come specificato anche nella Nota di aggiornamento al DUPS, è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 20 febbraio 2024 ad oggetto: *"D.L. 25/06/2008, nr.112 - art. 58: Individuazione dei beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione – anno 2024"*, atto propedeutico alla redazione ed alla approvazione del piano previsto dall'art. 58 del sopraccitato D.L. n.112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

4) Indirizzi sulla programmazione del fabbisogno del personale

L'Organo di revisione, preso atto che il piano del fabbisogno del personale costituisce un'apposita sezione del PIAO e rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il DUPS, ha constatato che nella Nota di aggiornamento al DUPS è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni del DUPS, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

5) Programma annuale degli incarichi.

L'Ente **non ha allegato** al DUPS il programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001, in quanto, come specificato nella Nota di aggiornamento al DUPS, dall'analisi degli incarichi esterni non risultano fattispecie che debbano essere inserite nel programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e la spesa risulta essere pari ad Euro 0,00.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del Bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione.

e) che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUPS, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere;

f) con riferimento alla durata del periodo di mandato e all'orizzonte temporale di riferimento del Bilancio di previsione, i due periodi coincidono ed entrambi si concluderanno nel 2026;

g) nella nota di aggiornamento al DUPS non sono state recepite integrazioni e/o modifiche richieste dal Consiglio Comunale nel momento della presentazione del

Documento Unico di Programmazione Semplificata, in quanto non sono state richieste modifiche.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 29 del 20 febbraio 2024;
Ritenuto che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026 contiene, nel suo complesso, gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;
Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUPS e sul parere dell'Organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale n.46 del 20 ottobre 2021 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

IL REVISORE DEI CONTI
Piergiacomo Tibaldi
Dott. Piergiacomo Tibaldi